



Delibera n. **100/2013** del Consiglio di Amministrazione del **12/04/2013**

OGGETTO: Trattamento Integrativo per Collaboratori ed Esperti Linguistici - determinazioni			
N. o.d.g.: 11/01	Rep. n. 100/2013	Prot. n. 11766	UOR: RIPARTIZIONE RISORSE UMANE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Ing. Domenico Laforgia	X				Ing. Vittorio Emanuele Terzi				X
Prof. Giampaolo Arachi	X				Non ancora designato				X
Prof. Michele Campiti	X				Sig. Carlo Monticelli	X			
Prof.ssa Giulia Belgioioso	X				Sig. Pierluigi Toma	X			
Prof.ssa Paola Schwizer				X	Avv. Claudia De Giorgi	==	==	==	

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Francesco Paolo Romanelli	X	
Dott.ssa Vanda Lanzafame		X
Dott.ssa Paola Noce		X
Dott.ssa Roberta Peri		X
Dott. Marco De Lucca		X

Il Rettore ricorda che il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 28/03/2013, preso atto dell'impossibilità di giungere in sede di contrattazione integrativa alla definizione di un'ipotesi condivisa di "Contratto Collettivo decentrato per Collaboratori ed Esperti Linguistici e per Collaboratori ed Esperti Linguistici/Ex lettori", è emerso il preciso orientamento di procedere all'adozione di un atto unilaterale ai sensi del disposto dell'art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, che recita: "Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis". Tanto in considerazione della necessità di assicurare il regolare andamento delle attività di supporto alla didattica da parte dei CEL.

In esito a detto orientamento è stata adottata la deliberazione n. 88 del 28/3/2013 che prevede di "rinviare ogni determinazione alla seduta del 12 aprile 2013 con richiesta al Direttore Generale di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul contratto decentrato proposto dall'Amministrazione, giusto parere dell'Avvocatura dello Stato con nota prot. n. 16448 in data 11/3/2013".

Il Rettore, ricorda che l'adozione di un atto unilaterale ai sensi del disposto di cui al richiamato art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, consentirà all'Amministrazione universitaria di provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo con riferimento all'esercizio finanziario 2013, disponendo l'applicazione unilaterale dell'accordo decentrato con il contestuale utilizzo delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio per il corrente anno, restando impregiudicato il pro-



Delibera n. **100/2013** del Consiglio di Amministrazione del **12/04/2013**

sieguo delle trattative in sede di contrattazione ai fini della definizione di un'ipotesi di contratto collettivo decentrato condivisa dalle delegazioni abilitate alla contrattazione integrativa da applicare nell'esercizio 2014.

Il Rettore fa presente, quindi, che in ottemperanza a quanto deliberato da questo Consesso, con nota prot. n. 10472 del 5/4/2013, è stato richiesto al Collegio dei Revisori dei Conti di effettuare il controllo di compatibilità economico-finanziaria previsto dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato dall'art. 40, comma 3-ter, del medesimo decreto delegato, con riferimento all'ipotesi di "*contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*", elaborata dalla parte pubblica l'11/03/2013, per come integrata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con la citata nota prot. n. 16448, in pari data.

Il predetto Collegio, con verbale n. 6, in data 10/04/2013, in riscontro alla citata richiesta prot. n. 10472 del 5/4/2013, ha osservato "*che non vi è luogo a provvedere, poiché nella specie non è stato sottoscritto alcun contratto integrativo. In effetti, la certificazione viene richiesta, per l'appunto, relativamente ad una ipotesi di contratto (vale a dire ad una mera proposta unilaterale, in quanto non risulta nemmeno concordata con le Organizzazioni sindacali), laddove l'art. 40, comma 3-sexies del Decreto legislativo n. 165 del 2001 presuppone, all'evidenza, la previa sottoscrizione (id est: l'esistenza) del contratto stesso*".

Il Rettore informa, inoltre, che, nelle more dell'acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Amministrazione universitaria non ha comunque escluso la possibilità di addvenire in sede di contrattazione integrativa ad un accordo condiviso.

Egli chiede al Direttore Generale di ragguagliare il Consiglio, in merito agli ultimi sviluppi delle trattative in sede decentrata.

Interviene il Direttore Generale, il quale comunica che nella seduta di contrattazione integrativa dell'8/4/2013, pur dinanzi ad un ulteriore sforzo da parte dell'Amministrazione di trovare punti di incontro tra la propria ipotesi contrattuale e quella formulata dalla parte sindacale il 27/3/2013 (assunta al numero 9642 del protocollo generale, in pari data), si è dovuto registrare, purtroppo, l'impossibilità di giungere ad un accordo condiviso e ciò nonostante la disponibilità della delegazione di parte pubblica di proseguire la trattativa ad oltranza.

La parte sindacale ha dichiarato, invece, la necessità di sottoporre al vaglio dei lavoratori interessati ogni ipotesi di accordo che fosse stata definita, prima della sottoscrizione.

Il Direttore Generale, inoltre, informa il Consiglio che le Rappresentanze sindacali il 9/04/2013, a seguito di un'assemblea avuta in pari data con il personale CEL, hanno deciso di indire lo stato di agitazione con varie iniziative di protesta e con una nota e-mail, sempre del 9/4/2013, indirizzata all'Amministrazione universitaria, hanno manifestato l'intento dei CEL, qualora non venga ripristinata la liquidazione del trattamento integrativo (sospesa nel precedente mese di marzo), di considerarsi non più tenuti a rispettare le clausole previste dal Contratto Integrativo disdetta unilateralmente dall'Amministrazione ed, in particolare, dall'art. 3 del predetto contratto, attenendosi esclusivamente ai compiti disposti dall'art. 51 del CCNL – comparto università sottoscritto il 21/5/1996. Con tale nota e-mail, inoltre, prosegue il Direttore Generale, le Rappresentanze sindacali dichiarano di ritenere che essendosi verificato il venir meno dell'obbligo per i CEL e CEL/ex Lettori



Delibera n. **100/2013** del Consiglio di Amministrazione del **12/04/2013**

dell'utilizzo del registro elettronico delle presenze, debba esserci il registro cartaceo ed ancora esse sostengono il venir meno dell'obbligo di osservare la ripartizione delle ore di lavoro tra le diverse attività curriculari ed extracurriculari. Il Direttore Generale in merito a quanto paventato dalle Rappresentanze sindacali ritiene che potrebbero ravvisarsi concrete ipotesi di criticità correlate agli adempimenti scaturenti dai contratti in essere.

Il Rettore, alla luce anche di quanto rappresentato dal Direttore Generale nonché di quanto deliberato dallo stesso C.d.A. il 28/3/2013, rimette ogni decisione, in merito al punto, a questo Consiglio.

OMISSIS

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO il Rettore;

UDITO il Direttore Generale;

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CCNL del comparto Università, sottoscritto il 16/10/2008;

VISTA la deliberazione n. 179 del Consiglio di Amministrazione del 23/10/2012;

VISTA la deliberazione n. 201 del Consiglio di Amministrazione del 21/11/2012;

VISTA la deliberazione n. 30 del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2013;

TENUTO CONTO del parere reso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. 16448, in data 11/03/2013, con riferimento all'ipotesi di contratto decentrato proposto dalla parte pubblica in data 11/03/2013;

VISTA la deliberazione n. 88 del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2013;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 6, in data 10/04/2013, in riscontro alla nota prot. n. 10472 del 5/4/2013, con cui è stato richiesto il controllo di compatibilità economico-finanziaria previsto dall'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato dall'art. 40, comma 3-ter, del medesimo decreto delegato con riferimento all'ipotesi di "*contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori*", proposta dalla parte pubblica l'11/03/2013, per come integrata dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con nota prot. n. 16448, in pari data, ha osservato "*che non vi è luogo a provvedere, poiché nella specie non è stato sottoscritto alcun contratto integrativo. In effetti, la certificazione viene richiesta, per l'appunto, relativamente ad una ipotesi di contratto (vale a dire ad una mera proposta unilaterale, in quanto non risulta nemmeno concordata con le Organizzazioni sindacali), laddove l'art. 40, comma 3-sexies del Decreto legislativo n. 165 del 2001 presuppone, all'evidenza, la previa sottoscrizione (id est: l'esistenza) del contratto stesso*".

TENUTO CONTO di quanto emerso nel corso della riunione di contrattazione decentrata dell'8/4/2013, vale a dire l'impossibilità di addivenire alla definizione di un'ipotesi di contratto decentrato che sia condivisa dalla parte sindacale, nonostante la disponibilità della delegazione di parte pubblica a proseguire la trattativa ad oltranza;



Delibera n. **100/2013** del Consiglio di Amministrazione del **12/04/2013**

- PRESO ATTO della bozza di proposta presentata dalla Direzione Generale in data 7/4/2013, più rispondente alle esigenze rappresentate dalla categoria CEL nell'incontro richiesto dagli stessi in data odierna;
- SENTITO il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in merito ai contenuti relativi all'art. 40 comma 3ter del D. lgs. n.165/2001, laddove si renderebbe necessario prima l'adozione di un atto unilaterale ai fini delle procedure di controllo della compatibilità economico finanziaria, previste dall'art.40 bis del D. lgs. n. 165/2001;
- RITENUTA, pertanto, la possibilità di contemperare le esigenze emerse con l'applicazione dell'art.40 comma 3ter del D. lgs 165/2001, attraverso l'adozione, quale atto unilaterale dell'Università, delle condizioni contrattuali contenute nell'ultima proposta di accordo integrativo trasmessa dall'Università alle OO.SS. in data 7/4/2013, subordinatamente all'esito positivo delle procedure di controllo di compatibilità economico finanziaria di cui all'art. 40 bis del D. lgs. 165/2001 da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- RITENUTO, altresì, che la predetta adozione unilaterale e in via provvisoria delle condizioni contrattuali di cui alla bozza di accordo debba comunque avere efficacia temporale limitata correlata ai tempi prevedibili per la sottoscrizione dell'accordo decentrato con le OO.SS. e che, quindi, possa essere stabilita in 4 mesi con decorrenza da marzo e fino al 30/06/2013;
- TENUTO CONTO di quanto comunicato dal Dirigente della Ripartizione Affari finanziari riguardo alla quantificazione del Fondo necessario per l'applicazione delle condizioni contrattuali di cui trattasi, che richiede un lieve incremento rispetto all'importo già quantificato nella precedente deliberazione in data 20/11/2012, nel presupposto, tuttavia, che il Fondo è, comunque, quantificato in misura non superiore a quello determinato per i CEL per l'anno 2010 e nel rispetto delle previsioni contenute dal D.L. 78/20010,

DELIBERA

- Art. 1 Prendere atto che a tutt'oggi non si è raggiunto l'accordo in sede di contrattazione integrativa per la stipulazione di un *“contratto collettivo decentrato per collaboratori ed esperti linguistici e per collaboratori ed esperti linguistici/ex lettori”*.
- Art. 2 Adottare, quale atto unilaterale, ai sensi dell'art. 40, comma 3 ter, del D. lgs 165/2001, le condizioni contrattuali contenute nell'ultima proposta di accordo integrativo trasmessa dall'Università alle Organizzazioni sindacali in data 7 aprile 2013 (all.) per 4 mesi a partire dal mese di marzo e sino al 30 giugno 2013.
- Art. 3 L'esecuzione della predetta delibera è subordinata al controllo di compatibilità economico-finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'art.40 bis dello stesso D. lgs. 165/2001.
- Art. 4 Quantificare il Fondo in misura pari a quello determinato per i CEL per l'anno 2010, ridotto ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010.